

Legge n. 440

Roma, 18 dicembre 1997

Oggetto: Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi

Art. 1

(Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 2

(Direttive del Ministro)

1. Con una o più direttive del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:

- a. gli interventi prioritari;
- b. i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
- c. indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.

Art. 3

(Progetti integrati)

1. Nella ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il coinvolgimento degli enti locali è data la precedenza a progetti conseguenti ad accordi nei quali gli enti locali abbiano dato la concreta disponibilità ad assolvere agli obblighi loro spettanti per legge, ovvero a quelli deliberati da reti di scuole.

Art. 4
(Dotazione del fondo)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1 è determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Publicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1997

Oggetto: Finanziamento per la realizzazione della sperimentazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e per le iniziative di formazione e aggiornamento mirate alla diffusione della cultura dell'autonomia, in applicazione della Legge n. 440/1997. Punto 1. Interventi prioritari, lettere a) e b) della Direttiva attuativa n.238 del 19 maggio 1998.

PREMESSA

1. obiettivi generali

La presente circolare, per i contenuti che le sono propri, offre significativi elementi di rinnovamento nel tradizionale rapporto tra Amministrazione e scuole. In coerenza con il nuovo quadro normativo dell'autonomia che va delineandosi, le scuole non vengono invitate a osservare adempimenti secondo procedure rigide, ma sono sollecitate a perseguire – attraverso progetti autonomamente attivati – alcune prioritarie finalità. Si suggerisce alle scuole, in sostanza, di porre in primo piano i temi della motivazione e dell'orientamento, di prestare una più marcata attenzione agli stili e ai tempi di apprendimento dei singoli alunni, di rappresentarsi con cura costante il rapporto tra gli obiettivi proposti e gli esiti conseguiti, al fine di innalzare la qualità complessiva del processo formativo, anche valorizzando le eccellenze e recuperando tempestivamente le carenze.

In modo più specifico, gli elementi caratterizzanti della circolare sono:

- il superamento della necessità delle "autorizzazioni" per tutte le iniziative sperimentali che rientrano nelle finalità indicate;
- l'attribuzione di un finanziamento standard, il cui ammontare può essere calcolato da tutte le scuole sulla base di parametri oggettivi. Ulteriori finanziamenti, per progetti di maggiore complessità, potranno essere erogati sulla base delle risorse disponibili;
- la costituzione di un capitolo unico di bilancio dal quale attingere le risorse per le diverse esigenze che ogni progetto di sperimentazione vorrà individuare;
- un monitoraggio che consenta di individuare e socializzare i percorsi, i materiali e le soluzioni più efficaci.

Il processo di sperimentazione dell'autonomia ha già preso avvio col D.M. n.765 del 27 novembre '97. Attraverso di esso si è inteso promuovere e sviluppare, in ambito nazionale, iniziative rivolte a meglio utilizzare gli spazi di esercizio dell'autonomia attualmente già offerti

dall'ordinamento, in attesa della emanazione dei regolamenti di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il Decreto ha voluto favorire un processo sistematico di diffusione della cultura dell'autonomia, sollecitare le istituzioni scolastiche a farsi "soggetto" protagonista, caratterizzare in forme più flessibili rispetto al passato l'organizzazione delle attività, mirare a un ampliamento dell'offerta formativa. A tal fine, il Decreto ha raccomandato interazioni e integrazioni con il contesto territoriale e i fabbisogni locali, anche attraverso l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e verticale, per realizzare progetti comuni. Inoltre, la fase sperimentale avviata dal Decreto ha avuto e ha lo scopo di offrire ulteriori elementi di valutazione per meglio definire le soluzioni regolamentari dell'autonomia scolastica.

L'istituzione, in via permanente, con la legge 18 dicembre 1997 n. 440 e con la Direttiva attuativa n. 238 del 19 maggio 1998 di un "fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" - destinato fra l'altro alla realizzazione dell'autonomia scolastica - consente ora di supportare finanziariamente, già a partire dall'anno scolastico 1998/99, la realizzazione di progetti sperimentali elaborati dalle istituzioni scolastiche ed educative.

2. il quadro degli interventi della legge 440/97

La Direttiva sopra citata, ai sensi della Legge n. 440/97, ha individuato alcune priorità tra quelle segnalate dalla legge stessa. Esse vengono qui di seguito ricordate:

- A. piena realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; introduzione della seconda lingua comunitaria nelle scuole medie;
- B. iniziative di formazione e aggiornamento riferite a tutte le componenti della scuola, legate anche al processo di diffusione della cultura dell'autonomia;
- C. sviluppo della formazione continua e ricorrente – educazione degli adulti, - anche con interventi integrati;
- D. iniziative postsecondarie e copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea;
- E. interventi perequativi diretti anche a integrare gli organici provinciali del personale;
- F. interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico.

La presente circolare ha lo scopo di esplicitare le modalità di predisposizione e di finanziamento di progetti di sperimentazione dell'autonomia (punto A).

Al tempo stesso, la circolare fornisce chiarimenti per il finanziamento di progetti presentati dalle scuole in merito alla formazione in servizio del personale dirigente, docente, educativo e ATA sui temi dell'autonomia (punto B).

La circolare contiene inoltre riferimenti alle attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti di cui al D.P.R. 567/96 che disciplina tra l'altro la materia oggetto della Direttiva 133/96. Tali attività rientrano, infatti, negli interventi previsti dalla Legge 440/97 e sono da essa specificatamente finanziate in misura pari a quella dell'anno 1997/98 (40 miliardi).

Con distinte disponibilità finanziarie - indicate sia nella citata Direttiva, sia negli atti a essa conseguenti - e con criteri che verranno successivamente segnalati, potranno essere realizzate iniziative in ordine ai punti C), D), E) e F).

Parte I

PROGETTI PER LA SPERIMENTAZIONE DELL'AUTONOMIA

1. ambiti dei progetti

A - Realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative

A proposito della progressiva realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative, dell'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo degli alunni, si richiamano alcuni degli ambiti che, già individuati dal D.M. 765/97, inseriti e integrati in un progetto didattico-organizzativo, possono ben prestarsi a raggiungere gli obiettivi indicati:

- a. adattamento del calendario scolastico;
- b. flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte ore annuale complessivo previsto per ciascun curriculum e per ciascuna delle discipline e attività comprese nei piani di studio, fermi restando la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi;
- c. articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap;
- d. organizzazione di iniziative di recupero e sostegno;
- e. attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi;
- f. realizzazione di attività organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio.

A mero titolo di possibile supporto all'autonoma progettazione delle scuole, ulteriori ambiti, opzioni e percorsi verranno segnalati, attraverso i nuclei provveditoriali, anche sulla base delle esperienze più significative via via individuate.

Risulta in ogni caso sottolineata la necessità che la progettazione non si limiti unicamente a soluzioni organizzative, ma privilegi invece la qualità didattica dell'innovazione.

In merito al punto a. si ricorda come la libera progettualità delle scuole possa esplicitarsi ben al di là di una pedissequa applicazione della cosiddetta "settimana corta"; si pensi - solo per fare un esempio - al concreto problema del tempo lungo nelle scuole materne.

In merito al punto b. si ricorda che la flessibilità dell'orario e la diversa articolazione della durata delle lezioni devono comunque essere realizzate per finalità didattiche e nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni.

In merito al punto c. si ricorda come l'"integrazione scolastica degli alunni con handicap" possa sollecitare - nel quadro del complessivo discorso sulla flessibilità del gruppo classe - un opportuno studio delle forme migliori per rendere effettivi i diritti formativi degli allievi in questione.

In particolare si ricorda che il comma 3. dell'art. 40 della Legge 449/97 prevede la possibilità di attivare "progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione nelle classi ordinarie e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolare forme di handicap. A tale proposito si rinvia al decreto ministeriale di attuazione per quanto attiene alle tipologie dei progetti, che peraltro devono essere connessi e finanziati secondo i criteri descritti nella presente circolare.

In merito al punto d. si ricorda che per la scuola secondaria superiore restano in ogni caso confermati, su apposito e distinto capitolo, i fondi assegnati alle scuole per gli Interventi Didattici Educativi Integrativi.

In merito al punto f. si ricorda che in tale ambito possono rientrare anche le attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti previste dal D.P.R. n. 567 del 10.10.1996.

Si segnala infine che, in rapporto agli obiettivi didattici dei progetti di sperimentazione dell'autonomia, possono essere previste ore in compresenza.

B - Iniziative di formazione e aggiornamento

In proposito si precisa che queste iniziative sono mirate alla diffusione della cultura dell'autonomia. Esse si riferiscono ad attività che rispondano ai bisogni delle scuole e alle esigenze del territorio per sviluppare l'attitudine progettuale delle istituzioni scolastiche, singolarmente prese o in rete tra di loro.

Si avrà cura di coinvolgere in tali attività le diverse componenti della scuola in rapporto agli obiettivi specifici dei singoli progetti, promuovendo iniziative mirate di collaborazione con associazioni professionali, università, enti di ricerca.

2. predisposizione dei progetti

I progetti - la cui motivata articolazione farà riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 765/97 e che, ai fini del monitoraggio, dovranno essere redatti secondo il modello contenuto nell'allegata scheda P) - saranno proposti, anche su richiesta dei Comitati dei genitori e/o degli studenti, da:

- Consigli di classe o di interclasse o di intersezione;
- Collegio dei Docenti.

Essi dovranno essere deliberati:

- per la parte formativa e didattica, dal Collegio dei Docenti;
- per la parte organizzativa e finanziaria, dai Consigli di Circolo o d'Istituto.

Si rammenta che la circolare 766/97, che accompagna il D.M. 765/97, prevede che nell'ambito del Collegio dei docenti possa essere costituito un gruppo di lavoro per la progettazione e il monitoraggio delle iniziative. Si prospetta altresì la possibilità di coinvolgere nella valutazione dell'efficacia tutte le componenti scolastiche (in particolare studenti e/o famiglie).

I progetti deliberati dalle scuole, in quanto aderiscono a un programma nazionale di sperimentazione a supporto dell'autonomia, non sono soggetti a autorizzazione, come previsto dall'art. 2, comma 8, del D.M. 765/97. Essi possono essere realizzati anche in corso d'anno, compatibilmente con le loro specifiche caratteristiche.

L'articolo appena citato prevede tuttavia che, per consentire l'azione di monitoraggio, tutti i progetti vadano inviati ai Provveditori agli studi, agli IRRSAE e, per conoscenza, ai Consigli scolastici provinciali.

Qualora i progetti di sperimentazione richiedano l'utilizzo di risorse finanziarie ai sensi della L. 440/97, l'invio degli stessi ai Provveditori agli Studi deve avvenire **entro il 30 settembre 1998**. Resta inteso che tali progetti si riferiscono all'anno scolastico 1998/99.

3. Coinvolgimento del territorio in progetti integrati

Si auspica che nei progetti di sperimentazione dell'autonomia vengano particolarmente favoriti il rapporto e il coinvolgimento del territorio sia nella sua dimensione istituzionale, sia in quella sociale e culturale. Le scuole potranno in tal modo concorrere - insieme a tutti i soggetti interessati e secondo le rispettive competenze, capacità e disponibilità - a sviluppare le condizioni per una complessiva crescita culturale e socioeconomica del contesto in cui operano. A tal fine si richiama l'attenzione sull'art. 2, comma 5 del D.M. n.765/97, in cui appunto si prevede che le scuole programmino le loro iniziative in una prospettiva di cooperazione tanto con altre unità scolastiche del territorio (sino a costituire stabili "reti" di progettazione e di gestione dei progetti), quanto mediante l'attivazione di un insieme di collaborazioni con soggetti esterni, anche con la condivisione di professionalità, strumenti e oneri.

In realtà, la strategia di rete favorisce - in modo sistematico e non episodico - lo sviluppo e l'allargamento dell'offerta formativa attraverso l'integrazione di competenze diverse e di mutui apporti conoscitivi e operativi di quanti a vario titolo (Enti Locali, IRRSAE, Università, Associazioni culturali e professionali) sono impegnati a innalzare la complessiva qualità dell'istruzione nel territorio.

Si segnala quindi la possibilità di sperimentare progetti dell'autonomia anche in consorzio o in rete. Le scuole, cioè, potranno operare (utilizzando così al meglio le risorse finanziarie loro assegnate) in collaborazione con istituti della medesima o diversa tipologia (reti orizzontali o verticali) sia che operino nello stesso contesto, sia che, pur distanti territorialmente, intendano sviluppare un progetto condiviso.

Tutti gli ambiti progettuali segnalati nella presente circolare possono ad esempio favorire "accordi di programma". Essi potranno prevedere il coinvolgimento e la corresponsabilità progettuale e operativa, nel rispetto delle specifiche competenze istituzionali, tra soggetti diversi, interni ed esterni al sistema scolastico, per realizzare iniziative formative secondo un modello integrato.

Parte II

FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

1. piano finanziario

Il piano di finanziamento relativo alla presente circolare prevede uno stanziamento complessivo di 237,368 miliardi. Esso si aggiunge agli altri fondi che già pervengono alle scuole, consentendo a esse di integrarli in un progetto complessivo. Il predetto stanziamento sarà distribuito fra le scuole, tramite i Provveditori agli Studi, con la seguente ripartizione:

- 125,7 miliardi per progetti finalizzati all'autonomia scolastica. Tale stanziamento riguarda le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, con esclusione dei Conservatori e delle Accademie;
- 40 miliardi per iniziative complementari e integrative a favore degli studenti della scuola secondaria superiore, di cui al D.P.R.567/96;
- 33 miliardi per l'introduzione graduale dell'insegnamento non curricolare di una seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado;

- 38,668 miliardi per iniziative di formazione e aggiornamento legate al processo di diffusione della cultura dell'autonomia. Tale stanziamento riguarda il personale dirigente, docente, educativo e non docente di tutte le scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Conservatori e delle Accademie.

Si ricorda che la circolare n. 220 dell'8 maggio 1998 ha reso esecutivi gli artt. 3 e 4 dell'"Accordo successivo per l'applicazione sperimentale degli artt. 27, quarto comma, e 77 del CCNL del comparto scuola" che prevedono l'assegnazione di risorse per il personale della scuola impegnato nel processo di autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, ivi compresa la relativa attività di progettazione.

2. finanziamento dei progetti finalizzati all'autonomia

Lo stanziamento sopra indicato di 125,7 miliardi verrà distribuito tra tutti i Provveditorati agli studi, secondo il piano di ripartizione contenuto nell'allegata Tabella F, applicativa dei criteri di cui alla Direttiva n.238 del 19 maggio 1998.

I Provveditorati faranno, a loro volta, una previsione di riparto delle risorse a essi assegnate secondo i seguenti criteri:

- il 30% in parti uguali fra tutte le scuole della propria provincia;
- il 35% in misura proporzionale alla dimensione e alla tipologia di ciascuna istituzione scolastica;
- il restante 35% per il finanziamento di progetti di particolare complessità.

Tenuto conto che la concreta assegnazione delle risorse è comunque subordinata alla effettiva presentazione di progetti di sperimentazione sull'autonomia, quest'ultima quota potrà risultare implementata da eventuali economie a consuntivo delle erogazioni di cui alle prime due quote.

Per ciascuna scuola saranno quindi disponibili in relazione al progetto e al relativo preventivo:

1. una **quota predeterminata** in base ai parametri oggettivi di cui alla allegata tabella F/1. Tale quota prevede una prima parte uguale per tutte le scuole (£ 2.845.179) indicata nel Quadro "A" e una seconda parte differenziata a seconda delle diverse tipologie degli istituti, da calcolare moltiplicando il numero degli allievi per la "quota alunno" indicata nel Quadro "B";
2. una **quota ulteriore** destinata a progetti che rivestano caratteri di particolare complessità organizzativa e didattica e che richiedano quindi risorse maggiori.

Relativamente alla quota di cui al punto 1), il finanziamento dei progetti presentati potrà ritenersi in ogni caso attribuito, anche in assenza di comunicazione formale da parte del competente Provveditorato agli Studi.

Le scuole che, invece, presenteranno progetti di particolare complessità, e avranno necessità di attingere a ulteriori finanziamenti, dovranno articolare la proposta in maniera tale da consentire di identificare la parte autonomamente realizzabile grazie al finanziamento standard della quota di cui al punto 1). Ciò al fine di garantire in ogni caso alla scuola quest'ultimo finanziamento, anche ove non sia possibile assicurare la copertura di tutti i progetti "complessi" presentati in sede provinciale.

Gli eventuali finanziamenti integrativi della quota di cui al punto 2) verranno assegnati dal Provveditore agli Studi entro il **30 ottobre 1998**, sulla base di un esame tecnico del progetto "complesso" da parte del "nucleo di supporto all'autonomia" costituito presso il medesimo Ufficio. Tale esame terrà conto dell'esigenza di costituire un circuito sperimentale di ricerca

educativa che consenta l'elaborazione, la validazione e la successiva trasferibilità di progetti particolarmente significativi per le innovazioni metodologiche e didattiche che li caratterizzano.

Qualora le richieste di fondi superino le effettive disponibilità, i progetti da finanziare saranno identificati - nel quadro di una equilibrata, trasparente e mirata distribuzione finanziaria - sulla base dei seguenti criteri e di altri eventualmente definiti a livello locale:

- la coerenza didattica con le finalità formative della scuola;
- lo spessore didattico-metodologico dell'innovazione;
- le esperienze maturate in iniziative connesse all'autonomia;
- l'articolazione del progetto in rete con altre scuole, soprattutto per quelle di piccole dimensioni;
- il coinvolgimento di altri soggetti del territorio;
- la disponibilità e l'utilizzo di tecnologie didattiche multimediali;
- la presenza di progetti di formazione e aggiornamento.

Nell'esame tecnico e nel piano finanziario predisposti per i progetti "complessi" si avrà peraltro cura di privilegiare quelle scuole che - pur in particolari situazioni di debolezza istituzionale e/o socio-culturale del territorio in cui operano - abbiano saputo comunque, da sole o in rete con altri istituti, elaborare validi progetti di sperimentazione dell'autonomia.

Ove nel progetto sia previsto l'insegnamento delle discipline integrative facoltative di cui alla parte I, punto 1, lettera e) della presente circolare, esso può essere attribuito:

- a docenti della scuola che, dopo aver adempiuto agli obblighi di lavoro previsti dal vigente C.C.N.L. del comparto scuola, si dichiarino disponibili;
- a docenti e /o esperti esterni.

La retribuzione oraria è disciplinata dal vigente C.C.N.L. del comparto scuola o da eventuali future contrattazioni integrative.

Resta escluso che le ore di tali insegnamenti, stante la loro natura non curricolare, possano essere attribuite come completamento dell'orario di cattedra.

3. finanziamento finalizzato alle iniziative di cui al dpr 567/96

Il piano di riparto per le attività di cui al DPR 567 del 10 ottobre 1996, che disciplina tra l'altro la materia oggetto della Direttiva n. 133/96, è stato predisposto utilizzando, per i due terzi, il criterio proporzionale al numero degli alunni di ogni scuola secondaria superiore e, per un terzo, utilizzando il criterio del correttivo in base all'indice provinciale di disagio scolastico.

Tale finanziamento (40 miliardi), ovviamente vincolato alle finalità di cui al citato DPR, può essere utilizzato per qualunque spesa necessaria alla realizzazione di attività integrative, inclusi l'acquisto di materiali e la retribuzione di personale della scuola.

La quota proporzionale del 7% dello stanziamento, con un tetto massimo di 60 milioni, è destinata dal Provveditore agli Studi alle esigenze organizzative e/o di funzionamento delle Consulte provinciali degli studenti.

È affidata alla discrezionalità del Provveditore la messa a disposizione, volta per volta, di ulteriori risorse, specie per quanto riguarda la partecipazione a incontri interprovinciali o nazionali.

4. finanziamento per l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria

Il finanziamento di 33 miliardi destinato all'offerta aggiuntiva di una seconda lingua comunitaria non curriculare nelle scuole medie è ripartito tra i Provveditorati agli Studi sulla base del numero degli allievi delle scuole secondarie di primo grado della provincia. Con successiva circolare saranno fornite ulteriori indicazioni sulle modalità di attivazione dei progetti a cui le scuole potranno volontariamente aderire.

5. Finanziamento per iniziative di formazione e aggiornamento

La ripartizione provinciale del finanziamento (38,668 miliardi) destinato a iniziative di formazione e aggiornamento legate al processo di diffusione della cultura dell'autonomia sarà definita sulla base della consistenza del personale in servizio nell'ambito provinciale. Detto finanziamento è distinto da quello previsto per il complessivo Piano Provinciale di aggiornamento, poiché ha un vincolo di destinazione in quanto supporto alle iniziative di sperimentazione dell'autonomia di cui al D.M. 765/97.

I Provveditori dovranno privilegiare i bisogni di formazione e aggiornamento espressi direttamente dalle scuole in connessione con l'esigenza di preparare o realizzare progetti di sperimentazione dell'autonomia, ottimizzando l'utilizzo delle risorse del territorio attraverso reti di scuole o promuovendo iniziative congiunte tra istituzioni scolastiche che abbiano segnalato analoghe esigenze formative.

Il Provveditore agli Studi potrà comunque riservare una quota non superiore al 15% dello stanziamento assegnato per iniziative di particolare rilevanza, per specifiche esigenze di informazione/formazione, per interventi di sostegno ai nuclei di supporto all'autonomia e per la loro attività di assistenza alle scuole.

Si segnala che le risorse assegnate dalla Direttiva n. 238 del 19 maggio 1998 all'Amministrazione centrale (19,3 miliardi per la realizzazione dell'autonomia scolastica e 38 miliardi per formazione e aggiornamento legate alla diffusione della cultura dell'autonomia, compresa l'introduzione delle nuove tecnologie didattiche) saranno utilizzate anche per mettere in circuito - a supporto delle Istituzioni scolastiche impegnate in progetti di sperimentazione dell'autonomia - una serie di esperienze in vario modo già maturate dalle scuole, singolarmente o in rete, nel corso degli ultimi anni sul terreno dell'innovazione.

6. articolazione del bilancio

Per consentire la più ampia autonomia da parte delle scuole nell'uso delle risorse attribuite nella parte II, punto 1 della presente circolare, viene previsto un unico capitolo di bilancio - sia a livello centrale che di singola istituzione scolastica - nel quale troveranno collocazione tutte le entrate e le spese inerenti alla realizzazione dei progetti per l'autonomia.

A tal fine si dispone che nel bilancio delle Istituzioni scolastiche il Capitolo 13 delle entrate, attualmente senza denominazione, assuma quella di "finanziamenti di progetti per la realizzazione dell'autonomia scolastica" e introiti le relative somme, e che il Capitolo 15 della spesa, attualmente senza denominazione, assuma quella di "spese per la realizzazione dell'autonomia scolastica" e registri le relative uscite.

Conseguentemente viene modificata anche la denominazione del Capitolo 10 delle entrate e il corrispondente il Capitolo 11/1 delle uscite, dai quali vengono depennate le parole "ivi compresa la realizzazione dei progetti e iniziative previste dal D.P.R. 10.10.96 n. 567 per l'area dell'istruzione secondaria superiore". Pertanto i finanziamenti e le relative spese per la realizzazione di tali progetti dovranno essere contabilizzati nei Capitoli 13 delle entrate e 15 delle uscite.

Nel caso in cui i capitoli sopraindicati (13 delle entrate e 15 delle uscite) siano già impegnati dalle istituzioni scolastiche per la registrazione di altre entrate e conseguenti uscite, si procederà alla ripartizione degli stessi in sottocapitoli.

Per le scuole operanti nella Regione Sicilia, i finanziamenti relativi ai progetti per la realizzazione dell'autonomia scolastica trovano iscrizione al Titolo I - Categoria III - Capitolo 11/1 della parte entrate, modificando la denominazione in "Finanziamenti del Ministero Pubblica Istruzione per la realizzazione di progetti e iniziative relativi all'autonomia scolastica (per tutti gli ordini e gradi di scuola) e relativi al D.P.R. 10.10.96 n. 567 per l'area dell'istruzione secondaria superiore".

A detti capitoli vanno riferite, da ciascuna istituzione scolastica, tutte le operazioni contabili afferenti alla realizzazione delle attività sperimentali progettate in relazione all'autonomia scolastica, comprese fra le seguenti voci:

- A. Spese per il personale (tutte le componenti, compreso il personale ATA dipendente da Enti Locali) e gli esperti esterni.
- B. Spese per studenti.
- C. Spese di funzionamento e gestione, ivi compreso l'acquisto di materiali.
- D. Convenzioni con enti esterni, associazioni, enti locali, istituzioni universitarie ecc.
- E. Spese di progettazione, valutazione e documentazione delle iniziative.

Al termine dell'esercizio, eventuali economie confluiranno nell'avanzo di amministrazione per essere riutilizzate nel successivo per le stesse finalità.

Salva restando l'unità del capitolo, dovranno essere tenute distinte le entrate e le spese riferite a finanziamenti con vincolo di destinazione specifico di cui alla parte II, punto 1 della presente circolare (spese per l'autonomia, spese per le iniziative di cui al D.P.R. 567/96, spese per l'introduzione graduale di una seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, spese per la formazione e aggiornamento), al fine del successivo monitoraggio.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di fornire, con successiva nota, un quadro riassuntivo delle diverse voci di finanziamento previste per le iniziative correlate all'attuazione, anche in via sperimentale, dell'autonomia scolastica.

Parte III

ASSISTENZA, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE

1. assistenza da parte dei nuclei di supporto all'autonomia

Nella fase di progettazione delle scuole, i nuclei potranno svolgere un ruolo importante di assistenza, promozione, coordinamento, circolazione delle informazioni, ponendosi come servizio di supporto alle decisioni, avviando quindi una loro presenza attiva e promozionale nello sviluppo della cultura della progettazione.

Al riguardo, si sottolinea la necessità che nei "nuclei di supporto" sia presente una rappresentanza dell'ispettorato tecnico regionale, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità istituzionali, come espressamente previsto dall'art. 3 del D.M. 765/97. Si ricorda altresì che il medesimo articolo segnala l'opportunità che nei nuclei in questione sia garantita la presenza degli IRRSAE.

Si richiama infine quanto previsto dal punto 6 della Direttiva n. 238 del 19 maggio 1998 circa le possibili collaborazioni per il supporto e l'assistenza ai fini della realizzazione dei progetti di sperimentazione dell'autonomia.

2. monitoraggio

L'attività di monitoraggio delle sperimentazioni realizzate dalle scuole assume un ruolo fondamentale proprio in relazione a quella sorta di "patto" che nei fatti si viene a stringere tra la singola istituzione scolastica e l'Amministrazione. La parte maggioritaria dei fondi previsti viene, infatti, erogata sulla base del semplice invio del progetto da parte della scuola e senza previa valutazione dei preventivi di spesa rispetto agli obiettivi prospettati.

Le iniziative di monitoraggio saranno inoltre utili a valorizzare le esperienze più significative, per consentire la socializzazione degli esiti più efficaci e sollecitare un processo via via più ampio e articolato nell'attuazione dell'autonomia.

Il monitoraggio verrà articolato su tre livelli:

- attività di monitoraggio che le singole scuole effettueranno come strumento per l'autovalutazione e la verifica dei processi attivati e dei risultati conseguiti, anche con forme flessibili di consulenza;
- attività di monitoraggio che rileverà a livello provinciale, fin dalla fase di avvio della sperimentazione, alcuni dati significativi quali il numero dei progetti, i loro ambiti progettuali, i collegamenti con il territorio, la costituzione di reti di scuole, i finanziamenti erogati, le finalità complessive delle attività sperimentali. Tale attività sarà curata dai nuclei di supporto tecnico e amministrativo all'autonomia operanti nei Provveditorati, anche attraverso eventuali collaborazioni con gli IRRSAE e con la Biblioteca di Documentazione Pedagogica;
- attività di monitoraggio degli esiti di volta in volta raggiunti in rapporto ai risultati attesi, con una valutazione dell'incidenza dei progetti attivati rispetto al miglioramento dell'offerta formativa. Tale attività sarà curata a livello regionale dagli IRRSAE. Essa andrà definita nell'ambito di un'intesa a livello nazionale con la Conferenza dei Presidenti IRRSAE e secondo una programmazione regionale che verrà articolata con apposite conferenze di servizio, promosse dai Sovrintendenti scolastici con la presenza dei Provveditori, dei responsabili dei nuclei di supporto all'autonomia, dei coordinatori delle Segreterie tecniche regionali degli ispettori e degli stessi IRRSAE. Tali conferenze di servizio potranno essere aperte, sulla base di specifiche intese, anche ai rappresentanti degli enti territoriali disponibili a collaborare alle iniziative.

I finanziamenti necessari alle attività di monitoraggio verranno indicati successivamente sulla base delle risorse appositamente previste dalla citata Direttiva attuativa della L.440/1997.

3. valutazione

La valutazione complessiva a livello nazionale dei risultati delle sperimentazioni dell'autonomia sarà correlata alle iniziative da svilupparsi nell'ambito del programma nazionale di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, affidato al CEDE e potrà anche avvalersi del ricorso ad altri soggetti, come espressamente previsto dalla sopra indicata Direttiva.

Tenuto presente il rilievo della presente circolare, si invitato le SS.LL. a darne la più ampia e tempestiva diffusione, valutando altresì l'opportunità di promuovere apposite conferenze di servizio per illustrarne i contenuti.

IL MINISTRO